

il periodo 1984-1997, senza alcun esito. L'evidenza che tale fascicolo sia esistito è ribadita dalle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dall'ufficiale di polizia giudiziaria a suo tempo incaricato delle indagini; nonché dal contenuto di un verbale di dichiarazioni rese dalla vedova Stretti, nel quale si fa espresso riferimento a precedenti dichiarazioni rilasciate dalla stessa davanti alla polizia giudiziaria.

Le circostanze della morte dello Stretti, tali da lasciar ipotizzare che la stessa fosse da collegare ad inalazioni di vapori tossici (ammoniaca, cloro, vapori di acido cloridrico e di composti inorganici del cloro stesso) cui l'operaio era stato esposto nell'espletamento delle sue mansioni di ruspista e palista in discarica, sono ampiamente descritte nella seconda parte di questo documento e ad esse si fa rinvio.

Interessa qui rilevare il mancato rinvenimento delle risultanze investigative dell'epoca dei fatti e del loro esito processuale e ciò a prescindere da ogni valutazione squisitamente penale sulla riapertura di questo procedimento e sui risultati cui sono pervenuti i periti incaricati — nell'ambito dell'attuato procedimento giudiziario — di chiarire le cause della morte dello Stretti. È evidente, però — come del resto, ammettono espressamente i periti — che il giudizio formulato in termini di esclusione di un rapporto di causa ed effetto fra l'esposizione a polveri silicee per l'attività lavorativa e l'evento morte risente inevitabilmente della limitatezza dei dati anatomopatologici derivanti da un'esumazione a distanza di ben tredici anni dalla morte, nonché della mancanza di dati clinici successivi all'evento infortunistico, e ciò getta un'ombra sull'intera vicenda.

Altrettanta perplessità desta il fatto che anche il fascicolo relativo alla causa civile intentata all'epoca dalla vedova Stretti per il riconoscimento di una invalidità permanente parziale dovuta a silicosi, non sia completo proprio delle relazioni depositate dai due CTU nominati dal giudice del lavoro in sede di appello per accertare se le cause della morte fossero da collegare all'attività lavorativa svolta dall'operaio.

Né si è trattato di un caso isolato. Infatti la Commissione è venuta a conoscenza della scomparsa di un fascicolo, sempre relativo alla discarica di Pitelli, aperto dopo la presentazione di un esposto — nel 1988 — da parte dell'associazione Legambiente. Infine, di un altro fascicolo processuale, del 1985, è stata rinvenuta solo la copia della segnalazione iniziale.

In conclusione, la magistratura — alla luce anche delle vicende qui sopra esposte — pare essersi "accontentata" di singole contestazioni di minor rilievo, senza la volontà di leggere nel complesso l'attività della discarica di Pitelli, benché non mancassero gli spunti per una simile lettura.

Ferma restando tale constatazione, anche la vicenda di Pitelli fa ritenere a questa Commissione necessari gli interventi legislativi già richiesti per l'introduzione nel settore di illeciti sanzionati nella forma del delitto, quindi con pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, utilizzo di tutti i mezzi previsti dall'ordinamento nella ricerca ed acquisizione della prova. Rende, altresì, necessarie forme di coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura, che consentano una azione più tempestiva ed incisiva, e che, invece, ancora oggi rimangono in larga parte affidate all'iniziativa volenterosa del singolo magistrato, del singolo rappresentante delle forze dell'ordine.

In questa direzione, l'impegno deve essere massimo verso un processo di sensibilizzazione culturale che ancora non è stato completato ed una valorizzazione delle professionalità nel settore dell'ambiente e, specificamente, in quello attinente al ciclo dei rifiuti. Al contempo, va realizzata un'azione efficace di coordinamento, mediante l'elaborazione di un sistema di archiviazione omogeneo dei dati dell'attività, da porre a fattore comune delle forze dell'ordine e della magistratura inquirente; nonché attraverso un'azione coordinata di controllo sul territorio con l'ausilio di tecnologie e supporti tecnici adeguati.

Parte seconda.

1. Cronologia degli eventi.

In questa parte del documento vengono elencati — e sommariamente descritti — i principali atti amministrativi relativi alla realizzazione e gestione del sito nel periodo 1976-1998, nonché le principali vicende giudiziarie che hanno visto coinvolta l'attività di gestione della discarica e degli impianti.

29 giugno 1939 — La legge n. 1497 include l'area compresa tra Pagliari, Ruffino, Pitelli e Maggiano tra i siti di notevole interesse pubblico ed alto valore paesistico.

1962 — Il piano regolatore generale del comune di La Spezia prevede, per l'area di Pitelli, una porzione indicata come zona speciale panoramica B ed una porzione come zona per l'edilizia economico-popolare. Una parte dell'area è soggetta a servitù militare.

16 agosto 1976 — La società Contenitori Trasporti presenta la relazione di progetto che prevede la sistemazione a rilevato con materiale di discarica di un naturale avvallamento di terreno sulla via Pitelli. Al piede del rilevato è prevista la realizzazione di una gabionata a contenimento e delimitazione dello stesso, al fine di agevolare lo smaltimento delle acque di infiltrazione.

25 febbraio 1977 — L'ufficiale sanitario esprime parere favorevole, a condizione che il luogo venga destinato al solo deposito di materiali inerti.

25 marzo 1977 — La società presenta la planimetria relativa al progetto di discarica controllata, da cui risulta che l'area occupa le particelle 1 e 3. Vi sono i pareri favorevoli della commissione edilizia.

15 luglio 1977 — Nulla osta della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di La Spezia che, limitatamente a quanto prospettato nell'istanza del 1976 di cui sopra, lo condiziona al rispetto « della vegetazione esistente negli spazi liberi, alla conservazione ed all'incremento della piantumazione con essenze caratteristiche prevalenti nella località ».

12 giugno 1978 — La società chiede al comune di La Spezia l'autorizzazione ad effettuare nel sito l'interramento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali (si prevede, quindi, non più il solo deposito come nell'originaria istanza, ma una discarica in senso proprio).

3 luglio 1978 — L'ufficio igiene e sanità del comune esprime parere contrario alla richiesta, salvo specifica richiesta da inoltrare di volta in volta dagli interessati.

9 novembre 1978 — La commissione edilizia viene investita dal settore edilizia del problema « della discarica già autorizzata », in riferimento all'istanza della Contenitori Trasporti del 1978 (vedi sopra). La commissione edilizia nulla rileva, anzi ritiene la pratica « non di propria pertinenza e rimette gli atti all'amministrazione, per quanto di competenza ».

21 novembre 1978 — L'assessore all'urbanistica, nel corso dell'istruttoria della istanza inoltrata dalla Contenitori Trasporti in data 12 giugno 1978 (vedi sopra), ritiene che la stessa possa essere assentita alle condizioni indicate dall'ufficiale sanitario in una nota del 3 luglio 1978.

(Dalla lettura della nota, si evince chiaramente che il parere era stato già favorevole solo perché la richiesta della società era riferita alla realizzazione di un deposito di materiali inerti, mentre — si legge nella suddetta nota — rispetto « all'altra istanza del Duvia », tesa ad ottenere l'autorizzazione per l'interramento di rifiuti industriali, « deve esprimere parere contrario » in relazione « ai generici termini prospettati dal richiedente », potendo « se del caso » essere autorizzato il deposito di rifiuti industriali solo con particolari ed accurate cautele indicate nella stessa nota).

25 gennaio 1979 — Rapporto della polizia municipale per l'abusiva realizzazione, da parte della Contenitori Trasporti, di piattaforme in cemento, tre baracche in lamiera, forno di incenerimento, vasca interrata, serbatoio di acqua potabile e depuratore di acque.

31 gennaio 1979 — Il comune di La Spezia rilascia la concessione per la discarica controllata di materiali inerti e di interrimento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali.

(Secondo il PRG vigente, l'area di discarica ricade in parte in zona speciale panoramica B e in parte in zona per edilizia economico-popolare comparto D-S. Bartolomeo; una parte è soggetta a servitù militare. Inoltre, l'area è soggetta a vincolo paesaggistico).

3 gennaio 1980 — Nulla osta del medico provinciale alle operazioni di pirolisi e/o discarica, sempre che siano precedute da parere tecnico favorevole.

1981 — La Contenitori Trasporti presenta al comune istanza per attivare un impianto di incenerimento di rifiuti a Pitelli.

10 settembre 1981 — Il laboratorio di igiene e profilassi preleva per analisi un campione di acqua a valle del muro di contenimento della discarica, i cui risultati analitici danno il superamento della tabella A di cui alla legge 319/76 per i parametri solidi sospesi, alluminio, cloruri, COD, cadmio ferro e piombo.

14 marzo 1982 — La società chiede alla regione Liguria l'autorizzazione a continuare l'attività di smaltimento residui urbani, speciali, tossici e nocivi. Nella planimetria allegata alla domanda è indicata l'area oggetto della concessione del '79 (cioè le particelle 1 e 3).

10 novembre 1982 — Il comitato tecnico per l'ambiente della regione Liguria rilascia parere favorevole sull'impianto di abbattimento delle emissioni provocate a Pitelli dalla combustione dei residui solidi nel forno DA5, sul bruciatore DUMAG per rifiuti liquidi (entrambi della Contenitori Trasporti) in fase sperimentale per un anno, e sui rifiuti che possono essere trattati (fondami di grezzo, fondami di particolari idrocarburi, bagni per fotografie a colori).

23 dicembre 1982 — La regione delibera di adottare le prescrizioni di cui al detto parere del comitato tecnico per l'ambiente, relativamente all'esercizio dell'impianto DA5.

14 marzo 1983 — La Contenitori Trasporti chiede alla regione l'autorizzazione alla continuazione dell'attività di trattamento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, del DPR 915/82, degli oli usati non rigenerabili né riutilizzabili in quanto non compresi nel decreto del Presidente della Repubblica 691/82 utilizzando attrezzature specifiche quali impianti di trattamento biologico e forno di incenerimento a pirolisi.

[La richiesta non solo viene depositata tardivamente al protocollo generale della regione Liguria, e cioè il 16 marzo 1983, laddove il termine ultimo di scadenza ai sensi dell'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 915/82 era il 15 marzo, ma risulta altresì carente della documentazione necessaria ai fini della stessa ammissibilità della domanda e della istruttoria. Infatti, il 6 maggio 1983 la società, ad integrazione della richiesta, precisa che: nella discarica vengono smaltiti esclusivamente residui da lavorazioni industriali (meccaniche, edili, navali, chimiche) quali rifiuti da demolizione, pulizia stabilimenti, fanghi senza metalli tossici da impianti di depurazione; i rifiuti vengono giornalmente ricoperti con uno strato di 50-80 cm. di inerti e all'esaurimento della discarica la zona verrà ricoperta con terreno vegetale secondo quanto stabilito nell'atto di sottomissione allegato alla concessione del 1979].

22 marzo 1983 — La società fa istanza alla regione per l'autorizzazione all'installazione di due piccoli forni inceneritori e due depuratori di fanghi primari e secondari in località Pitelli.

20 aprile 1983 — La società fa istanza al comune per la proroga sino al 30 giugno 1984 della concessione edilizia del 1979, in attesa

dell'emissione, da parte della regione, dell'autorizzazione definitiva allo smaltimento in discarica controllata di rifiuti industriali.

(Va evidenziato che nell'istruzione della pratica da parte del comune, si rappresenta che l'area della discarica ricade parte in zona agricola, parte in zona a verde sportivo, parte in zona per la viabilità di piano, e parte in zona PEEP).

8 giugno 1983 — La commissione edilizia, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, esprime parere favorevole al rinnovo della concessione con alcune prescrizioni.

27 giugno 1983 — La regione rilascia alla Contenitori Trasporti l'autorizzazione per le opere di ampliamento dell'impianto di incenerimento di rifiuti industriali ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e della legge regionale n. 44 del 1982.

(Va posto in evidenza che il parere del comitato tecnico per l'ambiente sull'impianto di incenerimento era limitato ad una fase sperimentale per l'impiego del bruciatore, con obbligo di controlli analitici con frequenza annuale. Rispetto all'adozione della delibera di autorizzazione sopra indicata, l'assessore regionale all'urbanistica dell'epoca si esprime favorevolmente, considerando modesto l'intervento, « tale da non compromettere gli equilibri della zona interessata », e ciò nonostante il contrasto con le normative urbanistico-edilizie e senza alcun riscontro sull'osservanza delle prescrizioni imposte dal comitato tecnico per l'ambiente).

27 giugno 1983 — I vigili urbani di La Spezia accertano l'abusiva attività di discarica dal 31 gennaio 1982 per scadenza dei termini previsti dalla concessione comunale del 1979. Accertano, in particolare, che: la discarica è stata realizzata su un terreno collinare interessato da due profonde e ripide solcature erosive; l'area è posta immediatamente a monte del comune di Ruffino; il piazzale, previsto ad una quota 100, è stato in realtà realizzato alla quota inferiore a 90, in parte mediante riempimento di uno dei solchi erosivi e, in parte, per un fronte di oltre 50 metri, mediante un vasto sbancamento curvilineo della collina.

11 luglio 1983 — Il comune di La Spezia rinnova la concessione alla Contenitori Trasporti per la discarica controllata di materiali inerti provenienti da lavorazioni industriali. Il provvedimento concessorio non è condizionato alle prescrizioni formulate nella precedente relazione di sopralluogo, che rilevava lo stato di alterazione dei luoghi, dettando condizioni di ripristino ambientale (pur omettendosi di rappresentare l'incompatibilità urbanistica dell'area alla realizzazione della discarica).

Tali prescrizioni vengono indicate a parte, con atto distinto consegnato alla Contenitori Trasporti nello stesso giorno del citato provvedimento di rinnovo della concessione.

(Secondo il PRG vigente, variante generale adottata dal consiglio comunale, l'area di discarica ricade: in zona agricola normale e boscata; in zona per l'edilizia economico-popolare; in zona viabilità La Spezia-Lerici con relativa fascia di rispetto; in zona per servizi pubblici

di quartiere; in zona verde sportivo. È zona in parte soggetta a vincolo panoramico).

23 luglio 1983 — La USL esprime nulla osta in sanatoria alle opere già costruite ed alla installazione di un bruciatore a corredo del forno inceneritore DAS (con bruciatore DUMAG tipo GO5250), al costruendo forno inceneritore e agli impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi.

9 agosto 1983 — Il comune rilascia la concessione edilizia alla Contenitori Trasporti, per l'esecuzione dei lavori di recinzione del terreno adibito a discarica e l'installazione di manufatti al suo interno.

25 agosto 1983 — Delibera della regione che autorizza provvisoriamente (fino al 30 giugno 1984) la società alla prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti in essere alla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Dalla planimetria risulta che l'area interessata comprende anche altre particelle rispetto a quelle concesionate nel 1979 e nel 1983.

Settembre 1983 — La Contenitori Trasporti presenta il progetto di sistemazione finale della discarica. Nella relazione tecnica ad esso allegata si prevede, fra l'altro, la realizzazione di un sistema per la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche, nonché dell'eventuale percolato prodotto dall'abbancamento. Dalle planimetrie si evidenzia che sono interessate dall'attività di discarica, oltre che le particelle concesionate numero 1 e 3, quelle ai numeri 2, 218, 38, 41, 42, 48, 56, 644 e 645.

(Persistono i vincoli di zona di cui alla VPRG. La pratica, unita alla lettera del geometra Fregoso, conferma che sia la proprietà che l'amministrazione erano al corrente che il comparto D interessava con la sua perimetrazione e con gli espropri l'area di cui la Contenitori Trasporti dichiarava la disponibilità o la proprietà ai fini della discarica. Del resto, lo stesso Duvia veniva interessato dall'occupazione finalizzata all'esproprio PEEP).

24 ottobre 1983 — L'assessore della regione, ingegner Merlo, precisa che l'autorizzazione regionale deliberata consente « la prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti in essere alla data di presentazione della relativa domanda di autorizzazione, senza alcuna specificazione ».

(In sostanza, viene consentita alla società l'attività di discarica senza le previste limitazioni; ciò, peraltro, sulla base dell'atto di un singolo componente dell'organo deliberante — la giunta — che ad esso si sostituisce senza, però, che si comprenda quale sia la fonte che lo legittima ad assumere tale volontà autorizzatoria, secondo quanto evidenziato dai periti nella relazione depositata).

25 gennaio 1984, 2 febbraio 1984 — Il laboratorio di igiene e profilassi analizza un campione di acqua prelevato dal fosso Canalone, da cui risulta il superamento della tabella A della legge 319/76 relativamente ai parametri cloruri, BOD, COD, ferro, rame e fenoli. Un

ulteriore campione prelevato dal torrente Canalone il successivo 13 febbraio evidenzia il superamento dei parametri di cui alla legge citata relativamente a COD, ferro, piombo e fenoli. Si accerta inoltre che il torrente è stato completamente ricoperto da argilla riportata con mezzi meccanici.

14 febbraio 1984 — Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che un campione d'acqua defluente dalla discarica presenta caratteristiche che superano i limiti delle tabelle A e C della legge 319/76.

17 febbraio 1984 — Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che un campione d'acqua di percolazione della discarica ha rivelato all'analisi un inquinamento ridotto rispetto a quello precedente.

7 maggio 1984 — I vigili urbani accertano che è stata realizzata, nella parte inferiore della discarica, una gabbionata di contenimento e, ai piedi di questa, uno scavo per la raccolta degli eluati. Dalle planimetrie allegate alla relazione presentata successivamente (17 dicembre 1984), si rileva che l'area occupata dalla discarica interessa, oltre le particelle numeri 1 e 3, anche quelle ai numeri 2, 218, 38, 39, 45, 41, 42, 48, 644 e 645.

21 giugno 1984 — Delibera regionale (n. 48282) di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti fino al 31 gennaio 1985.

10 luglio 1984 — Il comune di La Spezia emette due delibere aventi i seguenti oggetti: adozione di variante alla variante generale al PRG, adottata con delibera del 21 dicembre 1982, relativa al progetto d'impianto di uso pubblico e riempimento mediante discarica in una area in località Pitelli; approvazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978, del progetto di impianti ad uso pubblico e riempimento mediante discarica in un'area in località Pitelli.

L'adozione di queste due delibere mostra chiaramente che l'area di discarica di Pitelli non era affatto conforme al piano, del che erano consapevoli gli organi dell'amministrazione, tanto da dover adottare questi due atti per legittimare la situazione di fatto già esistente. Viene addirittura adottata una variante alla variante al PRG, a sua volta già adottata dal comune con deliberazione consiliare n. 349 del 1982: era necessario, infatti, in ragione delle diverse destinazioni d'uso dell'area in oggetto, proporre una variante alla variante generale che destinasse l'area ed il suo relativo ampliamento, rispetto alle sue originarie previsioni, a « zona a servizi pubblici di quartiere a verde sportivo ». In realtà, non si procede affatto all'approvazione del progetto di realizzazione del centro sportivo, ma viene approvata una utilizzazione dell'area a discarica ad opera di un privato — il Duvia — che, solo al termine della fase imprenditoriale, sarà destinata alla realizzazione del centro sportivo, con oneri a carico del comune. In pratica si fa assurgere al progetto di utilizzo dell'area che è proprio del privato, carattere di opera pubblica, ricorrendo allo strumento della variante di PRC. Non è dato, comunque, conoscere la sorte che hanno seguito

le procedure di variante, anche se probabilmente non hanno avuto esito positivo (vedi perizia amministrativa)].

18 luglio 1984 — Decede Giuseppe Stretti per « enfisema polmonare in silicotico, edema polmonare acuto » (così la certificazione medica), operaio alle dipendenze della Contenitori Trasporti presso la discarica di Pitelli dal 1976, con mansioni di ruspista e spesso impiegato a svolgere operazioni di interrimento di rifiuti sia nella discarica che nelle sue immediate adiacenze. Il 17 luglio erano state effettuate operazioni di interrimento di contenitori metallici della capacità di 200 litri ciascuno provenienti dalla *Unisil Union Carbide* contenenti residui della lavorazione di silani. Nel corso delle operazioni i contenitori, durante la manovra di ribaltamento del camion, erano rotolati alla rinfusa nella fossa predisposta; alcuni si erano rotti lasciando fuoriuscire il contenuto e si era sviluppata una nube bianca che aveva investito lo Stretti (dagli accertamenti effettuati sui contenitori e sul loro contenuto, il fumo bianco sprigionatosi era rappresentato da vapori di ammoniacca, cloro ed acido cloridrico).

Lo Stretti decedeva al mattino presto, mentre veniva portato dall'ambulanza in ospedale. Secondo la ricostruzione offerta dalla moglie, la sera precedente il marito aveva lamentato di essere stato disturbato dalla polvere sollevata durante il lavoro di quel giorno ed aveva bevuto molto; aveva scarso appetito ed aveva continuato a bere per tutta la notte; i suoi indumenti di lavoro avevano un cattivo odore molto forte.

Sulla morte dello Stretti viene aperto un procedimento penale teso ad accertare le circostanze e le cause della stessa, di cui è traccia nei verbali di dichiarazioni rese dai congiunti (la vedova Marinetta Giannardi ed il fratello Pietro Stretti), nonché dell'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini; risulta pure il ricorso in appello intentato dalla vedova contro la sentenza del pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva negato il riconoscimento di un'invalità permanente parziale dovuta a silicosi (controparte INAIL).

Dal ricorso in appello si evince che solo dopo la sentenza di primo grado la parte attrice depositava i seguenti documenti riguardanti lo Stretti: il certificato del dispensario di igiene di La Spezia in data 28 marzo 1978 il quale attestava dal referto radiografico « notevole accentuazione della trama ilare bilaterale con qualche nodulo fibrotico nel contesto reliquati pleurici; cardiomegalia »; la relazione radiologica del 23 settembre 1983, in cui si parla di « obliterazione totale del seno CD dx per esiti pleurici stabilizzati; micronoduli fibrocalcificati e pneumoconiotici sparsi; ectasia dell'arco aortico; iperdiafania dei campi basali da iniziale enfisema »; la dichiarazione del medico di famiglia, che ebbe in cura lo Stretti negli anni 1983-1984 perché affetto da broncopneumatia cronica con frequenti episodi di acuzie e ripetuti episodi di dispnea da sforzo, quadro interpretato come un'insufficienza cardiorespiratoria da mettersi in relazione con l'anamnesi lavorativa del paziente »; vi è anche la testimonianza di compagni di lavoro sull'attività espletata e consistita, nei primi anni, nel livellare il terreno di discarica a gradoni, mediante escavazione e frantumazione di roccia

quarzifera, poi nell'accatastamento di rifiuti con interventi di modifica e livellamento del terreno, con sollevazione di polveri silicee.

Il giudice del lavoro, in sede di appello, aveva disposto nuova perizia (CTU dottor Bardellini, in qualità di medico legale, che aveva relazionato in primo grado). Successivamente, il giudice nominava sempre in veste di CTU anche il dottor Baston, chiedendogli di verificare se le eventuali dispersioni di silice libera durante l'attività lavorativa avessero potuto mettere a rischio di silicosi lo Stretti, ma nel fascicolo mancano entrambe le perizie.

Le conclusioni del CTU Bardellini sono, però, sinteticamente riportate nel ricorso in appello: il consulente non aveva proceduto ad autopsia, ma sulla base degli atti e della documentazione clinica (accertamenti INAIL) aveva confermato l'esistenza di una bronchite di grado discreto; tuttavia, i dati non erano stati ritenuti sufficienti a giustificare una diagnosi di silicosi polmonare. La causa civilistica si concludeva il 19 dicembre 1994 con sentenza del tribunale, che rigettava l'appello della vedova Stretti.

Non è stato rinvenuto il fascicolo relativo al procedimento penale sulla morte dello Stretti presso gli uffici ed archivi del tribunale di La Spezia, nonostante le accurate ricerche effettuate dalla procura presso il tribunale, che lo ha comunicato alla Commissione con missiva del 7 aprile 1999, dietro richiesta di acquisizione di copie della relativa documentazione avanzate dalla Commissione stessa.

Il procedimento sulle cause dubbie della morte dello Stretti è stato, infatti, riaperto nell'ambito del procedimento n. 1213/96 RGNR della procura presso il tribunale attualmente pendente, ed è stato disposto dal GIP l'esame autoptico, previa esumazione del cadavere.

Sulla base delle indagini condotte e della documentazione in possesso, i periti hanno concluso che l'esposizione dello Stretti ad inalazione di vapori tossici (ammoniaca, cloro, vapori di acido cloridrico e di composti inorganici del cloro stesso) sprigionatisi dall'accidentale rottura dei contenitori, pur avendo presumibilmente causato effetti irritativi delle prime vie aeree, non abbia avuto efficacia ed efficienza causale o concausale nell'evento mortale (per l'assenza della sintomatologia grave — descritta in perizia — che il soggetto avrebbe dovuto altrimenti presentare già all'inizio dell'intossicazione fino alla morte avvenuta dopo molte ore; per l'assenza di gravi disturbi anche nell'altro compagno investito dai vapori tossici, e pur tenendo conto della broncopatia cronica da cui lo Stretti era affetto).

Secondo i periti, dunque, l'evento morte è con grande probabilità riferibile a collasso cardio-circolatorio secondario ad insufficienza coronarica e miocardiosclerosi ed è indipendente dall'evento infortunistico. Infine, non è stata riscontrata dalle indagini istopatologiche e tossicologiche una pneumoconiosi silico-asbestosica.

(È bene evidenziare, però, che i periti hanno rappresentato delle riserve e limitazioni alla valutazione medica espressa, sia per la limitatezza dei dati anatomo-patologici derivanti da un'esumazione a distanza di ben tredici anni dalla morte, sia per la mancanza di dati clinici successivi all'evento infortunistico).

5 novembre 1984 – Denuncia presentata dagli abitanti dei comuni di Ruffino e S. Bartolomeo. La denuncia è inoltrata al sindaco, all'assessore alla sanità del comune di La Spezia ed all'assessore regionale per la tutela dell'ambiente. In particolare, si rappresenta che da diversi anni gli abitanti della zona hanno subito danni dalla presenza e dal « progressivo massiccio ampliamento della discarica », che diffonde « odori nauseabondi e irritanti di natura organica e chimica, scolamento di liquami maleodoranti e inquinanti lungo il bacino del canale del Vescovo, incendi ripetuti nei boschi circostanti con distruzione del verde e minaccia ad alcune case »; « per le sue caratteristiche e la sua collocazione nel golfo la zona è fra quelle da considerare di rilevante valore paesaggistico e ambientale, da tutelarsi sia in rapporto alla normativa del PRG che in rapporto alla normativa regionale e nazionale; la presenza di ceneri, il cui progetto di copertura non giustifica i danni alla zona né « garantisce la popolazione per quel che riguarda gli effetti sulla salute ambientale e la stabilità del territorio (trattasi di terreni di natura franosa, con presenza di falde d'acqua) ».

8 novembre 1984 – Il pretore di La Spezia, dietro rapporto dei vigili urbani del 7 maggio 1984 (vedi sopra) e note del laboratorio di igiene e profilassi del 14 e 17 febbraio 1984, dalle quali emerge la presenza di percolato oltre i limiti di accettabilità con provenienza dalla discarica e con recapito in un torrente di cui è stato addirittura interrato l'originario alveo, dispone il sequestro della discarica, motivato, appunto, dalla presenza di percolato nel torrente Canalone con parametri analitici superiori ai limiti di cui alla legge n. 319 del 1976 e dalla violazione delle leggi idrauliche per l'interramento del torrente.

13 novembre 1984 – Il pretore di La Spezia dispone la restituzione di disponibilità alla Contenitori Trasporti della zona di impianti di incenerimento, depurazione biologica e disoleazione (e quelle circostanti di accesso e movimentazione mezzi), escluso restando anche in queste aree ogni scarico di materiali in suolo.

24 novembre 1984 – Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che le analisi di campioni d'acqua del percolato presentano valori superiori a quelli di cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976 per fenolo e zinco, limitatamente ai due campioni prelevati nel pozzo ai piedi della discarica.

11 dicembre 1984 – L'ufficio del Genio civile rileva che la società, con l'intento di convogliare le acque del torrente Canalone provenienti da monte, ha realizzato anche un canale a cielo aperto ed in terra naturale, che non assolve tale funzione, poiché « le acque percolano attraverso il materiale scaricato e ricompaiono a valle della briglia in gabbioni posta a valle »; « le acque meteoriche ricadenti nell'ambito della superficie di discarica non sono assolutamente convogliate e smaltite, stante la mancanza di opere atte a tale scopo... »; « ... risulta evidente che a valle della discarica potranno verificarsi abbondanti fuoriuscite di eluato che allo stato attuale non viene raccolto e trattato, ma si disperde nel terreno con pericolo di inquinamento delle acque

superficiali e di falda presenti nella zona ». Dalla planimetria allegata risulta che l'area interessata alla discarica occupa, oltre che le particelle concessionate nonché 1 e 3, anche altre sei particelle.

Gennaio 1985 — La società presenta istanza per la deviazione canalizzata di un tratto del torrente Canalone e dichiara di aver realizzato una canalizzazione scoperta (nella planimetria viene indicato il nuovo percorso del torrente e risulta che l'area interessata alla discarica per la sistemazione definitiva interessa le particelle 1, 2, 3, 218, 219, 220, 221, 222 223, 230, 38, 41, 42, 48, 644, 645 e 7).

24 gennaio 1985 — Il comune rilascia la concessione per la costruzione di una vasca di raccolta degli eluati provenienti dalla discarica controllata (che ricade in zona PEEP).

1° febbraio 1985 — Delibera della regione (n. 357) che autorizza la Contenitori Trasporti alla realizzazione della deviazione e canalizzazione di un tratto del torrente Canalone.

4 febbraio 1985 — Delibera della regione (n. 398), che nega la proroga dell'autorizzazione provvisoria per l'attività di discarica, in quanto posta sotto sequestro.

5 febbraio 1985 — Il pretore di La Spezia, fermo restando il sequestro penale per quanto attiene al precluso utilizzo per smaltimento a discarica di rifiuti di qualsiasi genere, rilascia nulla osta all'esecuzione, nelle aree in sequestro, delle opere di cui alla concessione edilizia del 1985 (vasca raccolta eluati, eccetera) e delle ulteriori opere previste dalla delibera regionale del gennaio 1985 (canalizzazione e deviazione di un tratto del torrente Canalone).

20 febbraio 1985 — Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole per la proroga dell'attività di discarica di rifiuti speciali. Rileva che l'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di discarica di rifiuti speciali è subordinata all'osservanza di alcune prescrizioni da parte della società e, in particolare, a quella della presentazione, entro il 31 agosto 1985, di dati analitici comprovanti l'assenza di rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

21 febbraio 1985 — La regione autorizza l'attività di incenerimento di rifiuti tossici e nocivi nell'impianto DA5 con bruciatori per liquidi DUMAG.

28 febbraio 1985 — Delibera regionale (n. 1082), che autorizza la Contenitori Trasporti alla prosecuzione dell'attività di discarica di rifiuti speciali. La regione delibera, tra l'altro, di rinnovare l'autorizzazione provvisoria esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, limitatamente ai rifiuti speciali non classificabili tossici e nocivi, fino alla data del 30 settembre 1985, subordinatamente al dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria ed all'osservanza di talune prescrizioni (realizzazione delle

opere di drenaggio per il convogliamento del percolato in un'apposita vasca di raccolta da costruirsi a valle della discarica; copertura dei rifiuti con materiali terrosi; deposito di un accertamento analitico comprovante l'assenza di ogni rischio di inquinamento delle acque superficiali e di falda).

(Va notato che nelle premesse della citata deliberazione si fa riferimento ad un provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria per inosservanza delle norme del TU di cui al RD n. 523 del 1904; si afferma che la Contenitori Trasporti, secondo gli accertamenti del Genio civile, « non avrebbe offerto sufficienti garanzie circa il rispetto della legge 319/76 » nell'esercizio della discarica dei rifiuti speciali; inoltre, si rileva « l'indispensabilità che venga effettuata una verifica analitica sul materiale scaricato e sulla possibilità di inquinamento delle acque superficiali e della falda ». Nonostante ciò, la deliberazione viene comunque assunta, subordinata al dissequestro penale ed alla necessità che discarica ed impianti « non siano incompatibili con la zonizzazione e gli ulteriori vincoli e prescrizioni che discendono dagli strumenti urbanistici... »).

Aprile 1985 — La Contenitori Trasporti presenta il progetto esecutivo per l'adeguamento della discarica alle disposizioni interministeriali per la prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 915/82. Risultano interessate le particelle numeri 1, 3, 218, 230, 41, 42, 48, 644 e 645; per quanto riguarda la sistemazione finale proposta, le particelle interessate all'area di discarica sono la 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229 e 56.

9 maggio 1985 — Delibera regionale (n. 2741), che autorizza alla prosecuzione dell'attività di incenerimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi, dalla data del 12 marzo 1985 a quella del 31 dicembre 1986 (impianto DAS con bruciatore per liquidi DUMAG). La delibera contiene una serie di prescrizioni del comitato tecnico per l'ambiente, tra cui: evitare gli spandimenti e l'abbandono dei rifiuti, come ogni fuoriuscita di sostanze o esalazioni moleste e nocive; evitare, durante le fasi di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, la commistione di quelli non compatibili; avviare le acque raccolte a recapiti ammessi; recapitare le ceneri in discariche autorizzate per tali tipi di rifiuti.

Sempre in data 9 maggio 1985, il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere secondo cui la precedente delibera regionale n. 1085 del 1985 può essere modificata nel senso che, anche prima della realizzazione delle opere nella stessa delibera prescritte, la società può essere autorizzata alla discarica di inerti.

23 maggio 1985 — Delibera regionale (n. 3080) che, ad integrazione e modifica di quella del 28 febbraio 1985 (n. 1082), autorizza la società Contenitori Trasporti alla discarica di materiali inerti anche prima della realizzazione delle opere prescritte nella citata deliberazione, a condizione che: il materiale sia esclusivamente quello di risulta da demolizioni edili commisto con terra naturale e compattato; l'esecuzione della gabbionata abbia i necessari nulla osta; restino ferme le altre prescrizioni di cui alla citata delibera.

27 e 28 maggio 1985 — Da una planimetria trasmessa alla pretura locale, risulta che la società ha realizzato, a fianco della discarica, un canale di gronda per raccogliere le acque del torrente Canalone. Nella relazione presentata, si precisa che il canale anzidetto segue l'andamento altimetrico della discarica, approfondendosi nelle parti necessarie per permettere un più agevole scorrimento delle acque; dunque, è stato ripristinato, in posizione diversa secondo le autorizzazioni ricevute, il letto del torrente, lontano da quello suo primitivo.

30 maggio 1985 — Il pretore di La Spezia concede alla Contenitori Trasporti la facoltà d'uso dell'area per la sola discarica di materiali inerti di risulta da demolizioni edili.

19 agosto 1985 — La società chiede alla regione una proroga di sei mesi per la consegna dei dati analitici comprovanti l'assenza di rischio d'inquinamento.

16 ottobre 1985 — Il comune rilascia la concessione edilizia a costruire diaframmi per la raccolta del percolato (il progetto, per vero, interessa l'area PEEP, quindi era sottoposta a vincolo).

22 ottobre 1985 — Delibera regionale (n. 5301) di proroga dell'autorizzazione dell'attività di discarica per rifiuti speciali, non tossici e nocivi, a decorrere dal 1° ottobre 1985 sino al 31 marzo 1986 e subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui alla precedente autorizzazione del 1985 (tra cui: realizzazione opere di drenaggio per il convogliamento del percolato in apposita vasca da costruire a valle della discarica; evitare ogni inquinamento delle acque superficiali e di falda; coprire i rifiuti con materiali terrosi o comunque idonei allo scopo: in attesa dell'esecuzione delle opere prescritte e del dissequestro dell'area, scaricare soli materiali inerti già autorizzati con la delibera regionale del 1985).

27 dicembre 1985 — Rapporto della polizia municipale per l'ulteriore sbancamento della collina.

31 gennaio 1986 — La Contenitori Trasporti chiede alla regione di installare un impianto di incenerimento rotante tipo FER 14S, in sostituzione dell'impianto DA5-DUMAG, per il quale la regione ha autorizzato la prosecuzione dell'attività di incenerimento per rifiuti liquidi e solidi. La società dichiara di voler smaltire rifiuti speciali non contenenti organo-clorurati.

13 giugno 1986 — Il pretore di La Spezia ordina il totale dissequestro dell'area di discarica in uso alla Contenitori Trasporti, che dovrà utilizzarla con le modalità e nei limiti delle conseguite autorizzazioni, e cioè per materiali inerti e non inquinanti.

Luglio 1986 — La Contenitori Trasporti presenta la proposta per la sistemazione definitiva della discarica per rifiuti solidi speciali a Pitelli, con la previsione di una serie di opere per la salvaguardia ambientale (captazione del percolato, impermeabilizzazione, eccetera).

31 luglio 1986 — La società, premesso che sono ancora in corso i lavori di abbancamento previsti dalle precedenti autorizzazioni ed è stato presentato il progetto di sistemazione definitiva della discarica, chiede — nelle more dei tempi necessari per la loro approvazione — il rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di smaltimento.

8 settembre 1986 — Comunicazione a firma del presidente della quinta circoscrizione di La Spezia sud, con la quale si esprime alla regione ed al comune parere contrario in ordine al progetto di ampliamento e sistemazione della discarica di Pitelli, facendosi rilevare la sua incompatibilità con le destinazioni d'uso del territorio. Il consiglio circoscrizionale rileva, inoltre, « che la posizione della discarica è tale da pregiudicare anche l'aspetto del territorio, creando un evidente contrasto con l'ambiente »; si chiede la chiusura definitiva anche di ogni attività connessa allo smaltimento di ogni tipo di rifiuti in quella zona.

(Da tale parere, si rileva subito che la società esercitava anche attività di smaltimento, con preventivo stoccaggio, e che l'impianto risultava incompatibile con la destinazione dell'area secondo il PRG).

28 novembre 1986-28 gennaio 1987 — Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (la società viene comunque autorizzata, con tali ordinanze contingibili ed urgenti cui seguiranno altre, a smaltire rifiuti speciali inerti da demolizioni edili e terre di scavo).

31 dicembre 1986 — Da questa data, il forno DA5 non è più in funzione perché non adeguato alle norme tecniche della delibera CI del luglio 1984.

25 febbraio 1987 — La società trasmette i dati relativi alla produzione del percolato e le analisi effettuate sull'acqua di un pozzo in disuso ubicato a circa ottanta metri di distanza dal pozzo di raccolta realizzato a monte del diaframma di intercettazione, nonché sull'acqua presente nello stesso pozzo a monte del diaframma.

27 febbraio 1987 — Parere a firma dell'assessore regionale Acerbi indirizzato alla Contenitori Trasporti ed al comune di La Spezia, in cui si precisa che il piano territoriale di coordinamento paesistico, adottato dalla regione, ha individuato le aree su cui insistono la discarica e gli impianti di Pitelli, come « idonee alla realizzazione di una grande discarica », mentre per gli strumenti urbanistici generali esse ricadono in zone destinate a verde sportivo ed a parco naturale.

Sempre del 27 febbraio 1987 è una comunicazione a firma del presidente della USL spezzina, rivolta al sindaco, in cui si rappresenta la necessità di acquisire alcune notizie, « al fine di poter finalmente regolarizzare lo smaltimento dei rifiuti speciali » conferiti nella discarica di Pitelli.

30 aprile 1987 — Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (seconda proroga).

13 luglio 1987 — La società chiede alla regione l'approvazione del progetto di adeguamento della discarica per rifiuti speciali, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di discarica di II cat. tipo B, ai sensi delle norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 915/82 di cui alla delibera del comitato interministeriale del luglio 1984.

Agosto 1987 — Presentazione del progetto di sistemazione finale della discarica per rifiuti speciali. Nella relazione è riportato che si prevede di mettere a discarica: rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con esclusione di quelli di natura organica e/o putrescibili; rifiuti speciali non tossici e nocivi; rifiuti speciali tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24, 25, 27, 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL e che, sottoposti alle altre prove di cessione, diano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge 319/76, per i metalli compresi nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 915/82.

Pertanto, è previsto che, a discarica avviata, potranno essere raccolti per l'abbancamento tipologie di rifiuti già smaltite in passato fatta salva l'espressa ed ovvia esclusione dei rifiuti tossici e nocivi, di quelli urbani speciali assimilabili di natura organica e putrescibili, di amianto in libere libere, di fanghi non palabili.

Sono poi previsti: regimazione della rete idrologica; posa di condutture drenanti per la raccolta del percolato; realizzazione del canale di gronda; opere di bonifica degli attuali fronti di discarica; predisposizione dei settori di successivo abbancamento; sistema per la raccolta, il collettamento, il trattamento ed il monitoraggio del percolato prodotto; nonché una serie di opere per la salvaguardia ambientale, quali il sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque superficiali, in particolare del torrente Canalone, ed un sistema di protezione delle acque superficiali e delle falde idriche sotterranee dall'inquinamento del percolato.

Le particelle interessate dall'area di discarica nella sistemazione finale sono: 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 402, 1, 2, 3, 7, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 56, 120, 644 e 645.

(Da notare, dunque, che nell'agosto 1987 non risultano ancora realizzate opere di raccolta del percolato).

29 agosto 1987 — Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti, a condizione che il materiale sia esclusivamente quello di risulta proveniente da demolizioni edili commisto con terra naturale e compattato (terza proroga).

4 settembre 1987 — La USL esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, con alcune prescrizioni.

Ottobre 1987 — Relazione integrativa del progetto di sistemazione finale della discarica per rifiuti speciali consegnato dalla Contenitori Trasporti. In particolare, si rileva che, con la rettifica del tracciato del

torrente Canalone, saranno adibite a discarica aree del demanio, per una superficie totale di 579 mila mq.

16 dicembre 1987 — Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole al progetto di adeguamento della discarica, con talune prescrizioni (tra cui: realizzazione delle opere di regimazione delle acque, disponibilità di una pompa per il pompaggio del percolato, eccetera).

(La zona continua ad essere destinata a verde sportivo, a parco naturale, a parco attrezzato, a zona per la viabilità. Zona sottoposta a vincolo. Inoltre, la maggiore superficie interessata dal progetto è soggetta a servitù militare).

31 dicembre 1987-16 maggio 1988-9 luglio 1988 — Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (quarta, quinta e sesta proroga).

4 agosto 1988 — Delibera regionale (n. 4027), di autorizzazione alla gestione dell'impianto di incenerimento FC10, per rifiuti speciali, tossici e nocivi, per dodici mesi e, comunque, sino al pronunciamento della giunta regionale.

13 settembre 1988 — La regione autorizza la gestione dell'impianto DA5.

1° ottobre 1988-1° aprile 1989-1° luglio 1989 — Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (settima, ottava e nona proroga).

Giugno 1988 — Il comitato di cittadini e l'associazione Legambiente presentano un esposto alla procura presso la pretura di La Spezia avverso l'impianto di Pitelli. Denunciano i seguenti fenomeni: sedimentazione di montagne di ceneri e fanghi nella discarica; trasporti, anche durante la notte, sottratti a qualsiasi controllo; vasta opera di sbancamento e disboscamento nella zona; avanzato dilavamento ed erosione con rischio di frane e presenza di crepe in civili abitazioni; l'essere stata già in passato l'area sottoposta a sequestro penale; l'assenza di « sostanziali ed efficaci » interventi da parte degli organi competenti, nonostante la più volte segnalata gravità della situazione (si confronti anche l'esposto presentato il 5 novembre 1984).

28 giugno 1989 — Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole al progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica di II cat. tipo B nel rispetto di alcune prescrizioni.

13 luglio 1989 — Delibera regionale (n. 3493) di approvazione del progetto presentato dalla Contenitori Trasporti per l'adeguamento e l'ampliamento della discarica di II cat. tipo B (permangono i vincoli sull'area di cui sopra).

La regione rileva che esso prevede anche l'ampliamento della discarica esistente e che riguarda un'area contigua a monte della